

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA

Articolo 1 – Finalità del regolamento

1. La Camera di Commercio di Ferrara svolge, nell'ambito del territorio provinciale, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, a norma dell'articolo 2 della legge n. 580/1993 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".
2. L'attività di cui al precedente comma viene realizzata, tra l'altro, anche attraverso la concessione di patrocini ad iniziative di varia natura (fiere, sagre, mostre, premiazioni, manifestazioni culturali, convegni, progetti didattici e formativi, pubblicazioni, ecc.) ritenute rilevanti, anche indirettamente, ai fini della promozione di un particolare settore economico della provincia (agricoltura, industria, artigianato, commercio, turismo, servizi) o dell'economia provinciale in generale.

Articolo 2 - Il patrocino della Camera di Commercio

1. Con la concessione del patrocino la Camera di Commercio di Ferrara aderisce idealmente all'iniziativa, approvandola e riconoscendone le finalità sociali, economiche, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche o umanitarie.
2. La Camera di Commercio di Ferrara concede il proprio patrocino esclusivamente a titolo gratuito; il presente regolamento, pertanto, riguarda le iniziative per le quali la Camera di Commercio non sia già coinvolta con l'erogazione di contributo.
3. Il patrocino camerale può essere concesso solo ad iniziative non aventi scopo di lucro o per le quali non sia richiesto il versamento di una quota di iscrizione/partecipazione.
4. Le iniziative oggetto del patrocino devono – di massima – svolgersi in provincia di Ferrara. Possono svolgersi in altre province qualora coinvolgano interessi del territorio ferrarese.
5. Il patrocino viene concesso, previa valutazione discrezionale, dal Presidente della Camera di Commercio.

Articolo 3 – Criteri per la concessione del patrocino

1. La concessione del patrocino è decisa con valutazioni che tengono conto dei seguenti criteri:
 - coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali della Camera di Commercio, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti dell'Ente;
 - rilevanza qualitativa dell'iniziativa per la comunità locale e, in particolare, per il sistema delle imprese della provincia di Ferrara;
 - carattere pubblico dell'iniziativa, cioè che sia aperta al pubblico e accessibile alla generalità dei cittadini;
 - nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili, deve essere garantita la pluralità degli interventi e assicurato il confronto tra le diverse opinioni sui temi discussi.

Articolo 4 – Modalità di richiesta del patrocinio

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio camerale devono presentare richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato compilato in tutte le sue parti.
2. La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Tale procedura si applica anche qualora il soggetto richiedente sia un Ente, Istituzione o società alla quale la Camera contribuisce in via continuativa o che sia partecipata dalla Camera di Commercio.

Articolo 5 – Utilizzo del logo camerale

1. La concessione di patrocinio deve essere resa nota attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa mediante il logo della Camera di Commercio di Ferrara e/o la dicitura "con il patrocinio della Camera di Commercio di Ferrara".
2. Il logo camerale deve essere apposto sul materiale informativo e promozionale in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di Enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
3. Il logo camerale non deve essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.

Articolo 6 - Controlli

1. La Camera di Commercio può eseguire controlli per accertare il corretto utilizzo del patrocinio.
2. Può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento possano risultare negativi rispetto al ruolo e all'immagine della Camera di Commercio stessa.
3. In caso di accertamento della mancata osservanza di quanto sopra, la Camera di Commercio si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.
4. Nei casi di utilizzo abusivo dell'emblema camerale o di riferimento a patrocini che non siano stati formalmente concessi, la Camera di Commercio provvederà a inoltrare al soggetto responsabile formale diffida dall'ulteriore utilizzo dell'emblema camerale.
5. Nei casi più gravi, la Camera di Commercio si riserva di adire le vie legali ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.
6. Qualora invece, a seguito di formale concessione di patrocinio, il soggetto richiedente non si sia avvalso della possibilità prevista dall'articolo 5, comma 1, il Presidente si riserva di decidere di non concedere analogo riconoscimento alla successiva medesima iniziativa.